



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - CAP 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63111, fax 63290 - P.IVA 00290280494

Casella posta certificata: [comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)

Settore Servizi Alle Persone Servizio Politiche Sociali e Abitative

**Avviso Pubblico**  
**per Contributi a sostegno della locazione e differimento temporaneo**  
**dell'esecuzione sfratti. Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi**  
**incolpevoli di cui alla**  
**L. 124/2013 e relativo D.M. 30.03.2016 – anno 2021.**

**IL DIRIGENTE**

**Visti:**

- la L. 124/2013, articolo 6 comma 5;
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016;
- *il Decreto delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30/07/2021 "Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. 124 del 28 ottobre 2013. Riparto tra regioni e province autonome di 50 milioni di euro relativi all'anno 2021"*;
- la DDRT n. 19698 del 04/11/2021 *"Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013 – Impegno e liquidazione risorse ai comuni capoluogo e alta tensione abitativa ripartite alle Regioni con decreto MIMS 30 luglio 2021"*;
- la Delibera di Giunta Comunale n 322 del 29/11/2021 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli" Approvazione criteri ed impegno di spesa – anno 2021"
- la Determina Dirigenziale n. 1470 del 30/12/2021 di pubblicazione del presente avviso.

**RENDE NOTO**

che, a partire dalla data di **pubblicazione** del presente avviso **e fino ad esaurimento delle risorse disponibili** i soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione al presente concorso, potranno presentare domanda per ottenere un contributo finalizzato a contrastare la perdita dell'alloggio come di seguito specificato.

**Art. 1 – Nuclei ammessi a presentare la domanda**

1. Possono presentare **domanda** per l'accesso al contributo in oggetto i nuclei familiari:
  1. per i quali è pendente un procedimento di intimazione di sfratto per morosità;
  2. che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 25 %, fermi restando i criteri sopra indicati;
  3. che risulti titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e risieda nell'alloggio da almeno n. 1 anno;
  4. che non risiedano in immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.
2. La procedura di sfratto di cui al comma 1, punto 1 del presente articolo deve essere stata causata da morosità incolpevole, intesa quale situazione di sopravvenuta impossibilità a

provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

**3.** La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- g) altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta un'effettiva difficoltà di sostentamento, condizioni accertate con il supporto del Servizio Sociale professionale.

## **Art. 2 – Tipologia e dimensionamento dei contributi economici.**

**1.** In favore di coloro che possiedono i requisiti di accesso al presente bando, potranno essere erogati i seguenti contributi economici:

- a) **cd. CONTINUITA' DI LOCAZIONE:** fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) **cd. EQUO INDENNIZZO:** fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di rinvio qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) **c.d. DEPOSITO CAUZIONALE:** per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) **cd. PASSAGGIO DA CASA A CASA:** assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00;

**2.** L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui al comma 1, non potrà superare l'importo complessivo di euro 12.000,00.

**3.** I contributi economici potranno essere liquidati in un'unica soluzione in favore del locatore con riferimento al contratto di locazione del beneficiario (conduttore).

**4.** Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale.

**5.** Il contributo affitti di cui alla legge 431/98 è incompatibile con i contributi per la morosità incolpevole solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

**6.** L'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla stipula del contratto di locazione.

7. La concessione del contributo per la morosità incolpevole non pregiudica l'accesso tramite Bando generale o integrativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

8. La concessione del contributo di cui alla lettera a) e d) preclude l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa.

9. I contributi potranno essere concessi nei limiti delle risorse disponibili fino ad esaurimento delle stesse.

### **Art. 3 - Requisiti di accesso.**

1. Coloro che si trovano in una condizione come definita all'articolo 1, possono inoltrare richiesta per usufruire dei contributi indicati all'articolo 2, **dichiarando**, consapevolmente alla conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di dichiarazioni mendaci ai fini di ottenere indebito beneficio :

a) la titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo :

a) regolarmente registrato;

ovvero

b) tardivamente registrato;

**NB:** sono esclusi le locazioni di immobili non registrate;

b) di risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto da almeno un anno;

c) possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

d) il possesso di un reddito Ise non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da attività lavorativa con un valore Isee non superiore ad euro 26.000,00;

e) la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio provinciale;

f) l'eventuale condizione preferenziale per la concessione del contributo inerente la presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con un'invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

g) di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

h) che pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 25 %, fermi restando i criteri sopra indicati. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno.

**NB:** sono esclusi gli immobili ad uso abitativo appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.

### **Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda.**

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati dal presente avviso. In particolare sono comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto, i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

2. cittadinanza di altro stato e possesso regolare titolo di soggiorno;

3. residenza del richiedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico da almeno un anno nell'alloggio oggetto di sfratto;

4. valore ISEE ed ISE;

5. assenza titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza su immobile ad uso abitativo fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

**1. a pena di esclusione:**

1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. copia del contratto di locazione registrato, a pena di esclusione;
3. copia documentazione comprovante la procedura di sfratto:
  1. copia della citazione per la convalida di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità;
  2. oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;

**2. possono essere inoltre allegati alla domanda:**

1. copia certificazione ISE/ISEE in corso di validità;
2. documenti comprovanti la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare per una delle cause, indicate, a titolo esemplificativo, all'art. 1 del presente avviso;

**3. Devono inoltre essere allegate una delle seguenti dichiarazioni del proprietario in base alla tipologia di contributo cui si intende accedere:**

1. **Per accedere al contributo per la continuità di locazione** dovrà, inoltre, essere presentata dichiarazione di impegno da parte del locatore (anche tramite legale rappresentante) a rinunciare all'esecuzione dello sfratto e a permettere la continuità della locazione, pena la restituzione del contributo percepito indebitamente.
2. **Per accedere al contributo per l'equo indennizzo** dovrà essere documentata la disponibilità del locatore (anche tramite legale rappresentante) a concedere il differimento temporaneo dell'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo.
3. **Per accedere al contributo per il versamento del deposito cauzionale** dovrà, inoltre, essere documentata la sottoscrizione da entrambe le parti di una proposta irrevocabile di locazione, con impegno alla restituzione dell'importo erogato in caso di recesso delle parti. Il contratto di locazione dovrà essere registrato entro 30 giorni dalla riscossione del contributo pena restituzione del beneficio.
4. **Per accedere al contributo per il passaggio da casa a casa** dovrà, inoltre, essere documentata la sottoscrizione da entrambe le parti di una proposta irrevocabile di locazione con contratto a canone concordato conforme ai locali Accordi territoriali, con impegno alla restituzione dell'importo erogato in caso di recesso delle parti o non corretto adempimento. Il contratto di locazione a canone concordato dovrà essere registrato entro 30 giorni dalla riscossione del contributo pena restituzione del beneficio. Il contributo verrà liquidato in due quote: la prima alla presentazione della proposta di locazione a copertura del deposito cauzionale e del primo mese di canone di affitto; la seconda al momento della presentazione del contratto di locazione registrato.

6. Dovrà essere appositamente indicato nelle suddette dichiarazioni l'IBAN del proprietario cui è destinato l'importo oggetto del contributo.

- Entro 30 giorni dall'ammissione del beneficio deve essere prodotta documentazione comprovante:
  - l'avvenuta rinuncia/differimento dello sfratto;

**7. In mancanza della documentazione necessaria non potrà essere erogato alcun beneficio.**

**Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande.**

1. Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Piombino reperibili sul sito del comune di Piombino [www.comune.piombino.li.it](http://www.comune.piombino.li.it)

2. Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.

### **3. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal bando.**

1. Pena esclusione, le domande di partecipazione dovranno essere:

- **consegnate direttamente all'Ufficio Politiche Sociali previo appuntamento al seguente ufficio riferimento:**

- Ufficio Prestazioni Sociali
  - tel. 0565/63388
  - email: [gsimoncini@comune.piombino.li.it](mailto:gsimoncini@comune.piombino.li.it);

oppure

- **inviare a mezzo PEC ([comune.piombino@postacert.toscana.it](mailto:comune.piombino@postacert.toscana.it)).**

**NB:** Per la particolarità dell'istanza e per il buon esito della stessa è consigliato agli interessati di prendere contatto diretto con l'Ufficio Politiche Sociali per un appuntamento.

Non saranno ritenute ammissibili le domande inviate a mezzo mail ordinaria.

## **LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE** **come sopra indicato** **DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO** **E FINO AD ESAURIMENTO RISORSA**

### **Art. 6 - Istruttoria delle domande**

1. L'ufficio competente del Comune procede all'istruttoria delle domande, verifica il possesso dei requisiti previsti, le dichiara ammissibili al beneficio e ne determina l'importo del contributo.

2. Le domande, dopo l'istruttoria dell'ufficio, verranno **esaminate dall'apposita Commissione comunale per le prestazioni sociali.**

### **Art. 8 - Erogazione del contributo**

Le assegnazioni del beneficio saranno disposte, in successione ai criteri nazionali, in ordine alle seguenti modalità:

- le istanze, a seguito di istruttoria del Servizio/Ufficio individuato dal Dirigente competente, devono essere valutate dalla commissione per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n.180/1991 e s..m..ii.
- i benefici saranno concessi a mezzo di specifico atto del Dirigente incaricato, in funzione :
  - delle risorse che sono state assegnate in sede di riparto del fondo statale dalla Regione Toscana al Comune di Piombino, nonché di eventuali ulteriori risorse il Comune intendesse destinare alla misura;
  - dell'anzianità di presentazione delle domanda;
  - della valutazione della Commissione comunale per l'erogazione delle prestazioni sociali;
- le istanze ammesse al beneficio a seguito dell'Avviso dell'anno precedente ma che per esaurimento di risorsa non hanno ottenuto la concessione del medesimo beneficio, possono essere:

- reiterate dal richiedente, sollevandolo dalla ripresentazione dell'istanza, e inserito nell'elenco dei richiedenti beneficio alla data della reiterazione;
- ammesse al beneficio previa verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di accesso alla misura di cui trattasi;

#### **Art. 9 – Controlli**

1. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

2. Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nel caso di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

3. Il Comune si riserva la facoltà di trasmettere gli atti relativi alla presente procedura agli organi di controllo, tra cui la Guardia di Finanza, per le verifiche di competenza.

#### **Art. 10 - Norma Finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016;

#### **Art. 11**

##### **Informativa Privacy**

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI PIOMBINO, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n. 4

Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo:

[http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531\\_privacy.html](http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html)

Piombino,

**Il Dirigente**  
**Settore Servizi alla Persona**  
**Alessandro Bezzini**